



# CITTA' DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

^^^

Settore Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente

Pratica edilizia n. 130/2024

ILIAD S.p.A.

PEC: [adriatica.iliaditalia@legalmail.it](mailto:adriatica.iliaditalia@legalmail.it)

ING. Barbarelli Diego

PEC: [treb@pec.trebsrl.it](mailto:treb@pec.trebsrl.it)

REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO  
INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E  
PROTEZIONE CIVILE - DIREZIONE  
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL  
TERRITORIO - SETTORE RISCHIO SISMICO  
PEC: [regione.marche.rischiosismico@emarche.it](mailto:regione.marche.rischiosismico@emarche.it)

SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle arti e  
Paesaggio delle Marche - Ancona

PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)

ARPA Marche

PEC: [arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)

e p.c.

Al Sindaco

Albo Pretorio

SEDE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA, IN MODALITÀ ASINCRONA** (art. 44 Codice delle Comunicazioni - L. 241/90, artt. 14, 14-bis, 14-quater, 14-quinques).

*Rif.: Pratica Edilizia n° 130/2024 - prot. 6799/2024 - Ditta ILIAD ITALIA S.P.A. (cod fisc 13970161009) – Ubicazione: CIVICO CIMITERO – Via Donizetti – Catasto Terreni foglio 12 mappale 62/parte.*

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

**PREMESSO** che in data **22/03/2024**, presso lo Sportello SUAP, è stata presentata da ANDREA LONGARI in qualità di procuratore speciale della società ILIAD ITALIA S.P.A. con sede in VIA FRANCESCO RESTELLI 1A - 20100 MILANO (MI), codice fiscale 13970161009, una istanza di autorizzazione unica, assunta al protocollo al n. **6799/2024**, per la realizzazione del seguente intervento: installazione antenna stazione radio base, presso l'immobile ubicato in via Donizetti – Civico Cimitero, distinto catastalmente al foglio 12 mappale n. 62/parte di proprietà del Comune di Castelfidardo;

**RILEVATO** che gli endo-procedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Verifica compatibilità norme di radio protezione - Soggetto: ARPAM Marche.
- Verifica compatibilità vincolo storico-artistico-culturale – Soggetto: SOPRINTENDENZA
- Verifica compatibilità normativa sismica - Soggetto Regione Marche - direzione protezione civile e sicurezza del territorio - settore rischio sismico.

CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, l'ex art. 44 del Codice della Comunicazioni, impone l'indizione di una Conferenza di Servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento, con cui le amministrazioni di seguito elencate sono state regolarmente invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione indicata in premessa, perentoriamente entro 45 giorni;

VISTO che in data 28/03/2023 prot. 7081 è stata indetta, ai sensi del comma 7 ex art. 44 del Codice delle Comunicazioni D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., la conferenza dei servizi in modalità asincrona come previsto dagli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. al fine di acquisire i pareri/nulla osta connessi alla pratica di cui trattasi, così distinti:

- PARERE RADIO-PROTEZIONISTICO – Soggetto: ARPAM Marche.
- AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.
- AUTORIZZAZIONE SISMICA da parte della Regione Marche - direzione protezione civile e sicurezza del territorio - settore rischio sismico.

VISTO che in data 29/03/2024, prot. 7353 del 02/04/2024, il tecnico progettista della ILIAD S.p.A. Ing. Diego Barbarelli quale progettista/procuratore, ha richiesto spontaneamente una sospensione dei termini del procedimento della conferenza dei servizi di 30 giorni per integrare il progetto di ulteriori documentazioni;

CONSIDERATO che in data 03/04/2024 prot. 7404 questo Ente autorizzava la sospensione della conferenza per trenta giorni (fino al 29/04/2024) precisando che l'iter della stessa avrebbe ripreso dalla data di integrazione della pratica;

VISTO che in data 24/04/2024 prot. 9403, il tecnico della ILIAD S.p.A. Ing. Diego Barbarelli quale progettista/procuratore ha integrato la documentazione da inviare alla Soprintendenza per l'espressione del parere di merito e pertanto veniva comunicata in data 29/04/2024 prot. 9563 agli Enti interessati la ripresa della Conferenza dei Servizi concedendo un tempo di 10 giorni per la presentazione di eventuali richieste di integrazioni;

CONSTATATO che nella stessa nota l'Ing. Barbarelli Diego comunicava, e questo Ente ne prendeva atto, che il deposito strutturale presso la competente autorità SISMICA sarebbe stato fatto successivamente all'autorizzazione dell'altezza complessiva del palo-antenna, in quanto prima non si potevano dimensionare le fondazioni;

CONSTATATO che entro il 07/05/2024 con nota pervenuta il 03/05/2024 da parte della Soprintendenza, ed assunta al protocollo di questo Ente in data 08/05/2024 prot. 10231, venivano richieste integrazioni ai fini dell'espressione delle proprie determinazioni;

VISTO che in data 20/05/2024 prot. 11183 la società ILIAD SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza;

VISTA la trasmissione della suddetta documentazione integrativa alla Soprintendenza in data 21/05/2024 prot. 11263, con cui si rimaneva in attesa della determinazione di competenza da rendere perentoriamente entro il 05/06/2024 ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della Legge 241/90;

VISTO che in data 30/05/2024 (assunta al protocollo n. 12234 del 03/06/2024) perveniva dalla Soprintendenza la comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii consistenti in *"..... che Questa Soprintendenza reputa la predetta richiesta NON ACCOGLIBILE in quanto come sopra detto la base del palo e la recinzione costituirebbero un ingombro visivo permanente che per tipologia, materiali e conformazione non si ritiene consona al sito tutelato; la pellicola proposta e le altre opere di mitigazione non riescono in ogni caso a mitigare l'impatto visivo degli apparati."*;

PRESO atto che la società ILIAD, notiziata delle motivazioni di non accoglimento espresse dalla Soprintendenza, al fine di superare i motivi ostativi espressi dalla Soprintendenza, ha trasmesso mediante PEC in data 07/06/2024 prot. 12704 sia a questo Ente che alla Soprintendenza, ulteriori misure compensative rispetto alle varie possibilità già trasmesse, al fine rendere più armonioso l'inserimento dell'antenna di telefonia mobile nel contesto riducendo ulteriormente l'impatto segnalato dalla Soprintendenza della parte basamentale dell'antenna (palo e recinzione) "mimetizzandola nel bosco" sia con l'implementazione di vegetazione tipica del parco (cipressi e siepi) sia con colorazioni dell'antenna e degli apparati affini a quella dei tronchi degli alberi limitrofi (marrone effetto corten), oltre ad una recinzione maggiormente inserita nel contesto rivestita in listelli di mattoni faccia a vista e sovrastante ringhiera in ferro di colore brunito;

VISTO che alla luce delle motivazioni/integrazioni sopra riportate questo Ente in data 08/06/2024 prot. 12705 comunicava alla Soprintendenza le suddette osservazioni/motivazioni al preavviso di rigetto allegando altresì la nota della Società ILIAD S.p.A. pervenuta in data 07/06/2024 con le nuove foto simulazioni e relativa relazione tecnica al fine di superare le motivazioni addotte dalla Soprintendenza nella nota del 30/05/2024, concedendo ulteriori cinque giorni per l'espressione delle proprie determinazioni, come di seguito riportato:

*"omissis.....*

*CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione dei motivi ostativi non sono stati indicati e/o suggeriti eventuali accorgimenti utili per superare i motivi ostativi, come previsto dall'art. 14-bis della Legge 241/90;*

*VISTO che nella conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'ex art. 44 del Codice delle Comunicazioni e della Legge 241/90, codesta Soprintendenza doveva rilasciare, entro il 05 giugno 2024, un parere/autorizzazione che poi questo Ente acquisiva e di conseguenza procedeva con la determinazione conclusiva della conferenza, che costituiva, in caso di dissenso, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della Legge 241/90; si ritiene quindi che la comunicazione pervenuta in data 30/05/2024 non interrompe il procedimento amm.vo già avviato e pertanto risulta formato il silenzio assenso ai sensi del comma 10 dell'ex art. 44 del Codice delle Comunicazioni e dell'art. 14-bis della Legge 241/90;*

*PRESO atto che la società ILIAD, nello spirito della più ampia collaborazione amm.va ha trasmesso mediante PEC in data 07/06/2024 ulteriori misure compensative rispetto alle varie possibilità già trasmesse, al fine di rendere più armonioso l'inserimento dell'antenna di telefonia mobile nel contesto riducendo ulteriormente l'impatto segnalato da Codesta Soprintendenza della parte basamentale dell'antenna*

*(palo e recinzione) “mimetizzandola nel bosco” sia con l’implementazione di vegetazione tipica del parco (cipressi e siepi) sia con colorazioni dell’antenna e degli apparati affini a quella dei tronchi degli alberi limitrofi, oltre ad una recinzione maggiormente inserita nel contesto, specificando che la scelta della posizione è dovuta al fatto che in tal modo non viene eliminata/estirpata nessuna essenza arborea. Si precisa inoltre che la recinzione proposta in ferro brunito permeabile alla luce, per le stesse motivazioni di riduzione dell’impatto, potrà essere realizzata anche in semplice rete metallica (con colorazioni a scelta della Soprintendenza) così da risultare pressoché impercettibile alla vista;*

*VALUTATO inoltre che tutti gli scorci ed i panorami interni al Parco del Monumento indicati nella relazione storica artistica architettonica del 03/03/2022 propedeutica alla dichiarazione di interesse pubblico del sito tutelato “Parco e il Monumento alla Battaglia di Castelfidardo”, non vengono in alcun modo intaccati e/o parzialmente ostruiti dalla nuova antenna in quanto risulta visivamente schermata dalle alberature esistenti;*

*CONSIDERATO altresì che l’Amm.ne Comunale possiede nei pressi del parco (circa 50 metri a nord dal luogo previsto) e fuori dall’area tutelata, un ulteriore parcheggio che potrebbe ospitare l’antenna, ma tale soluzione non è stata presa in considerazione in quanto sarebbe notevolmente più impattante a livello ambientale dato che non vi sono essenze arboree di alto fusto che possono mascherare/mitigare la struttura;*

*omissis...*”

VISTO che in data 17/06/2024 prot. n. 13388 del 18/06/2024 perveniva dalla Soprintendenza nota di riscontro alle Osservazioni proposte da ILIAD e da questo ENTE con la quale si rappresentava che il silenzio assenso non era formato e che pertanto si ribadiva il parere già espresso nella precedente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, senza indicare né specificare se le ulteriori misure compensative proposte da ILIAD per mitigare l’impatto dell’antenna potessero far superare i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto (misure compensative trasmesse alla Soprintendenza sia dalla società ILIAD in data 07/06/2024 che da questo Ente in data 08/06/2024);

PRESO ATTO delle succitate nuove osservazioni della Soprintendenza pervenute in data 17/06/2024, relativamente al dissenso rispetto alla formazione del silenzio-assenso, che peraltro, rispetto al vincolo storico-culturale, nulla aggiungono a quanto precedentemente espresso nel preavviso di rigetto, questo Ente accoglie le doglianze formulate rispetto al silenzio-assenso e pertanto procede con la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi;

VISTO che con nota prot. n. 12842 del 10/06/2024 è pervenuto il parere RADIO-PROTEZIONISTICO dell’ARPA Marche che ha evidenziato la compatibilità del progetto oggetto della richiesta, con il rispetto del limite di esposizione ed il non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità ove applicabili;

CONSIDERATO che, scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c, dell’art 14-bis, della Legge n. 241/1990, l’amministrazione procedente adotta, entro 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990;

VALUTATO che le nuove opere di compensazione previste da ILIAD trasmesse in data 07/06/2024 non sono state oggetto di diniego/determinazione negativa nella successiva nota del 17/06/2024 da parte della stessa Soprintendenza, ed a parere di questo Ente superano i motivi ostativi

espressi dalla Soprintendenza in data 03/06/2024;

VALUTATO inoltre che l'area oggetto di installazione della nuova infrastruttura rientra nelle aree idonee previste dal Regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazioni approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale con Delibera n. 25 in data 15/03/2024 e che l'eventuale dissenso comporta la liberalizzare di tutte le aree private poste nelle immediate vicinanze dell'area idonea con un impatto deturpante/devastante sul territorio, al contrario dell'area individuata all'unanimità dal Consiglio Comunale che risulta quasi completamente mitigata dagli alberi di alto fusto presenti numerosi in loco e dalla opere di mitigazione previste da ILIAD e dalle ulteriori prescrizioni particolare imposte da questo Ente;

VISTO il contratto di locazione stipulato tra l'Amm.ne Comunale e la società ILIAD spa in data 09/04/2024 Rep. 7664 con la quale si legittima ILAD Italia SpA all'installazione dell'infrastruttura;

VISTO l'ex art. 44-49 del Codice della Comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003 e ss.mm.ii.);

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate, delle opere di mitigazione/mascheramento/finitura dell'opera previste da ILIAD nella nota del 07/06/2024 e delle prescrizioni particolari imposte da questo Ente sotto riportate che superano le originarie motivazioni al dissenso espresso dalla Soprintendenza in data 30/05/2024, adotta la

### **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA**

della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-quater comma 3 della legge n. 241/1990 ed art. 44 del D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture oggetto di istanza, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, ad eccezione espressa dal richiedente in data 24/04/2024 prot. 9403 circa l'Autorizzazione Sismica da ottenere prima dell'inizio dei lavori, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con l'obbligo di eseguire, fatti salvi i diritti di terzi e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche – Ancona, per l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge 241/90 (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). Determinazione che autorizza i lavori di cui trattasi, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, costituito dagli elaborati, che si annotano in calce (con impronta digitale SHA-256) quale parte integrante del presente atto, e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, sicurezza antincendio, smaltimento sostanze nocive presenti o rinvenute durante l'esecuzione dei lavori, Codice della Strada D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle prescrizioni generali, prescrizioni particolari ed avvertenze riportate. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii ove ne ricorrono i presupposti.

### **CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

- La recinzione dovrà essere come quella proposta nelle documentazioni trasmesse il 07/06/2024 (ferro zincato a caldo di colore brunito); l'altezza della recinzione dovrà essere di almeno un metro e non superiore a due metri rispetto al terreno sistemato verso le scarpate e verso la strada/parcheggio. Tale terreno a sistemazione post-opera dovrà essere addossato al muro di recinzione.

- Il muro in cemento armato che circonda la struttura, nel punto più alto verso la scarpata (lato interno) dovrà avere un'altezza massima di 1,60 metri dalla base della struttura/pavimentazione, e dovrà degradare verso l'area a parcheggio. Lo stesso muro dovrà essere interamente rivestito/coperto con listelli di mattoncini faccia a vista anticati.
- I contenitori delle apparecchiature (cabinet, vani contatori, ecc.) e la scala di accesso alla sommità del palo, come pure gli apparati trasmettenti tra cui le antenne, le parabole ed i cavidotti, dovranno essere verniciati di colore marrone (effetto corten) come previsto per il palo strutturale dell'antenna.
- I tre cipressi previsti nella scarpata dovranno essere messi a dimora nel periodo ottobre-novembre o marzo-aprile, aventi un'altezza minima di tre metri. Dovranno altresì essere assicurate le cure utili per garantire l'attecchimento ed in caso che le essenze arboree periscano entro un anno dalla comunicazione di fine lavori, l'Ente ne richiederà una nuova piantumazione.
- La siepe prevista lato parcheggio dovrà essere messa a dimora nel periodo ottobre-novembre o marzo-aprile, del tipo sempreverde (lauro-ceraso, photinia, ligustro) con sesto d'impianto di un metro ed altezza minima di un metro. Dovranno altresì essere assicurate le cure utili per garantire l'attecchimento ed in caso che le essenze periscano entro un anno dalla comunicazione di fine lavori, l'Ente ne richiederà una nuova piantumazione.
- La pavimentazione dovrà essere in ghiaio ad eccezione delle parti necessarie per le apparecchiature ed i vani tecnici.
- Le finiture sopra indicate dovranno essere mantenute a regola d'arte, l'Ente potrà invitare il titolare/richiedente ad una manutenzione ordinaria/straordinaria della stessa ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale nel caso ne ravveda la necessità.
- Entro novanta giorni dalla data di efficacia della presente determina dovrà essere depositata l'Istanza di Autorizzazione Sismica presso la Regione Marche ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/2001 come disciplinato dalla L.R. 1/2018 e relativa Delibera di Giunta Regionale 975/2021 corredata di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, che dovrà comprendere anche il progetto delle opere di recinzione (mura in cemento armato e recinzione). Nessun lavoro potrà essere iniziato senza il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.
- Almeno 15 giorni antecedenti ai lavori di scavo dovrà esserne data comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche – Ancona.
- Almeno 15 giorni antecedenti all'inizio dei lavori dovrà esserne data comunicazione a questo Ente per il posizionamento di apposita segnaletica stradale che imponga il divieto di sosta in tutta l'area necessaria per i lavori.
- Nella comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere allegato il Progetto degli Impianti ai sensi del DM 37/2008, il progetto dovrà tener conto anche della valutazione del rischio di fulminazione.
- Eventuali sottoservizi (fognature, linee idriche, ecc.) seppur non segnalati dall'azienda gestore sotto il luogo dell'antenna, in caso di rinvenimento imprevisto dovrà essere segnalato tempestivamente al Comune, rimanendo in carico al richiedente gli eventuali costi/oneri per lo spostamento/modifiche della linea eventualmente rinvenuta.

- Siano rispettate le prescrizioni generali riportate nelle pagine seguenti e nel Parere ARPAM espresso e già comunicato alla società ILIAD Italia SpA.

### **DISPONE CHE**

Il presente atto venga notificato a mezzo pec agli enti interessati, pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per sessanta giorni consecutivi.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono trascorsi dieci giorni dalla data di notifica tramite pec del presente atto, ovvero dalla conclusione dell'iter, se avviato, di cui all'art. 14-quinquies della Legge 241/90, ed hanno la durata di un anno dalla sua efficacia.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di efficacia della presente determinazione come previsto dal comma 11 dell'ex art. 44 del Codice della Comunicazioni e dall'art. 14-quinquies della Legge 241/90.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Essendo il presente atto sostitutivo anche del permesso di costruire previsto ai sensi del DPR 380/2001 le eventuali difformità/irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori o dopo l'ultimazione dei lavori rispetto alle prescrizioni generali o particolari indicate nella presente determinazione sono soggette alle sanzioni previste dal DPR 380/2001 ed alle sanzioni previste dal D.Lgs. 42/2004 in quanto il sito risulta sottoposto a vincolo storico-culturale.

Gli atti inerenti sono depositati presso il IV Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi previsti dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente atto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile altresì ricorso al TAR di Ancona nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

CASTELFIDARDO, 28/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

*Dott. Ing. Ranieri Bocchini*

*\*\*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte perché, l'opera riesca solida, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, ed in conformità del progetto ed alle prescrizioni particolari, così come approvato, di cui si indicano in calce in formato digitale i documenti validi ed approvati.
- 2) Il presente atto viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
- 3) I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente atto.
- 4) La presente Determinazione ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dei lavori. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 5) È altresì obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire agli incaricati al controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni/prescrizioni contenute nel progetto approvato e nel presente atto.
- 6) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.
- 7) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dell'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati tempestivamente nelle discariche autorizzate. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ed assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento nelle aree pubbliche. Qualora ciò non si verifici, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.
- 8) Per quanto riguarda l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927 n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 424, del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca della costruzione.
- 9) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbalzo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.
- 10) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, esterno all'area oggetto di intervento e non indicato negli elaborati progettuali, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata da questo Ente.
- 11) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente dare avviso all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.
- 12) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbatacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.
- 13) Dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato e integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- 14) È fatto assoluto vietato di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore con l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non dietro preventiva autorizzazione del Comune sulla base di elaborati di progetto a tale scopo presentati.
- 15) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori provvederà la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare.
- 18) Qualora non siano indicati nella domanda, il nominativo e l'indirizzo del direttore dei lavori e del costruttore, il titolare è tenuto ugualmente a segnalarli prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, il titolare del presente

atto dovrà dare immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.

19) Il titolare del presente atto, nella comunicazione di inizio lavori, dovrà indicare i nominativi del direttore dei lavori e del costruttore, contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio.

20) Il titolare del presente atto che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di comunicarlo all'Ente e di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.

21) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti in copia cartacea conformi a quelli depositati telematicamente presso la Regione Marche – Sismica – piattaforma DOMUS, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.

22) Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente determinazione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

23) Prima o contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi della presente determinazione con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, se trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice.

24) I lavori si intendono ultimati allorché la struttura è completa in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura, tali da renderlo effettivamente utilizzabile in piena sicurezza ed in assenza di qualsivoglia pericolo. Sono comprese tra le opere accessorie anche le opere esterne quali cancelli, pavimentazioni, pozzetti, siepi e piante eventualmente previste in progetto.

25) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento il soggetto titolare o successore o avente causa è tenuto alla presentazione della comunicazione di fine lavori e della relazione a struttura ultima a cui dovrà seguire il collaudo strutturale dell'opera.

**Il titolare, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni della Regione Marche – Rischio Sismico, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture asismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente atto. L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dal presente permesso di costruire comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia edilizia-urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.**

## Notifica dell'atto mediante SUE/PEC

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Si rammenta che solo con le varianti autorizzate da questo Ente con nuovo atto sono possibili eventuali modifiche al progetto. Le comunicazioni generiche o a fine lavori che riportano modifiche al progetto presentato sono nulle ed inefficaci. Documentazione digitale con impronta digitale SHA-256, qualsiasi modifica alla documentazione sotto riportata eseguita successivamente alla notifica del presente atto non sarà ritenuta valida ed efficace.

AN60022\_005\_03 Castelfidardo Cimitero - Contratto Comune di Castelfidardo del 09-04-2024\_signed.pdf  
(sha-256: a4305b8a8659c7d546e501fdc4dd1c83bc0d4f5ac9636164f0bbfe2ea9d10289) del 09/04/2024

Documento\_principale-34.pdf - (parere arpam)  
(sha-256: fb3577b07871b1cbaf66de6505739076efee680891335023fdda11a748880882) prot.n. 12842 del 10/06/2024

2024000367\_C100\_rapporto\_C360\_49942.pdf.p7m - (Invia il rapporto completo firmato digitalmente -  
2024000367\_C100\_rapporto\_C360\_49942.pdf.p7m)  
(sha-256: 190536cad624d0a933798e6d0d25d37a3e6294c6fe4886feb76916b2d5d3519e) prot.n. 6799 del 22/03/2024

902-CIRCET\_C250\_09\_49940.pdf.p7m - (Altri Documenti - 902-CIRCET\_C250\_09\_49940.pdf.p7m)  
(sha-256: 48598ea1538bbe026a19f8eba0f529d05fe2f1f5dbf1e0903a59b28a3c6b2573) prot.n. 6799 del 22/03/2024

903-CIRCET\_C250\_10\_49941.pdf.p7m - (Altri Documenti - 903-CIRCET\_C250\_10\_49941.pdf.p7m)  
(sha-256: cb174f99350fb18013092c2e494e620d636b01a8636cdfdf7ba75f288fa6b27) prot.n. 6799 del 22/03/2024

AIE\_AN60022\_005 - Castelfidardo Cimitero\_v01\_C250\_03\_49934.pdf.p7m - (Altri Documenti - AIE\_AN60022\_005 -  
Castelfidardo Cimitero\_v01\_C250\_03\_49934.pdf.p7m)  
(sha-256: 48e77002b292c586a37fa99f9b285209e41c11a454c49cbf5d3d2e1fa9d406b4) prot.n. 6799 del 22/03/2024

AN60022\_005\_03\_Castelfidardo\_Paesaggistica\_v01\_C250\_05\_49936.pdf.p7m.p7m - (Altri Documenti -  
AN60022\_005\_03\_Castelfidardo\_Paesaggistica\_v01\_C250\_05\_49936.pdf.p7m.p7m)  
(sha-256: 2b6b11e1625bf7dc1f08042dfd9de3941f0f57a0a30b8e841a78cd92f08e2124) prot.n. 6799 del 22/03/2024

AN60022\_005\_CastelfidardoCimitero\_PDM\_v01\_C250\_02\_49933.pdf.p7m.p7m - (Altri Documenti -  
AN60022\_005\_CastelfidardoCimitero\_PDM\_v01\_C250\_02\_49933.pdf.p7m.p7m)  
(sha-256: 58b8e0da1240b5a6ce7521a4e422095c15cb93d4a2561c6f731512e3ff2a87a6) prot.n. 6799 del 22/03/2024

AN60022\_005\_Istanza ex art\_49932. 44\_A\_C250\_01.pdf.p7m.p7m - (Altri Documenti - AN60022\_005\_Istanza ex  
art\_49932. 44\_A\_C250\_01.pdf.p7m.p7m)  
(sha-256: 9f56e7f8a7e92e1a918bb581f97862aad0f966921f6b9d4034231761a1606072) prot.n. 6799 del 22/03/2024

C\_49930.I. Longari\_C240\_01.pdf.p7m - (Documento d'identita' di ciascun soggetto che ha apposto la firma autografa -  
C\_49930.I. Longari\_C240\_01.pdf.p7m)  
(sha-256: 68a3a6e98e3c5dfa1421c4d5514efad072f87551a49f8af3caf49ebbdd310d14) prot.n. 6799 del 22/03/2024

CI\_Bacoccoli\_2023\_C250\_06\_49937.pdf.p7m - (Altri Documenti - CI\_Bacoccoli\_2023\_C250\_06\_49937.pdf.p7m)  
(sha-256: 0c0a8af8585d152c8f8ded30e482fbb602d448b26a20358ac3d09f7feade1f35) prot.n. 6799 del 22/03/2024

CI\_Barbarelli Diego\_2021\_C240\_02\_49931.pdf.p7m - (Documento d'identita' di ciascun soggetto che ha apposto la firma  
autografa - CI\_Barbarelli Diego\_2021\_C240\_02\_49931.pdf.p7m)  
(sha-256: cf73666f0b2a993603d784018b39cb5f54d03efa2c541f27701c4c2443a5e2e7) prot.n. 6799 del 22/03/2024

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario\_pdf\_C250\_04\_49935.pdf.p7m.p7m - (Altri Documenti -  
Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario\_pdf\_C250\_04\_49935.pdf.p7m.p7m)  
(sha-256: cdfc6b3ff8e347a99a8119f6859e887848ac429f77909e3e5a6b0b7270e60fc1) prot.n. 6799 del 22/03/2024

MISE\_DIC\_22\_49938.06.2017\_C250\_07.pdf.p7m - (Altri Documenti - MISE\_DIC\_22\_49938.06.2017\_C250\_07.pdf.p7m)  
(sha-256: d1a0035ec050a148ea0ea4b01540c229d154ee884b4bc7e8ef3418d2ad141af2) prot.n. 6799 del 22/03/2024

Procura ILIAD-REP\_49939. 2239\_C250\_08.pdf.p7m - (Altri Documenti - Procura ILIAD-REP\_49939.  
2239\_C250\_08.pdf.p7m)  
(sha-256: d783d4d10c5697dafd3db909610de4a64e74e2e859f548526176725a25d124e9) prot.n. 6799 del 22/03/2024

Procura Speciale\_rel7\_ED\_AG\_C230\_01\_49929.pdf.p7m.p7m - (Inserisci la procura -  
Procura Speciale\_rel7\_ED\_AG\_C230\_01\_49929.pdf.p7m.p7m)  
(sha-256: a0f1c5b95c6799eae7d61aa1d89bcb2922510de9da2713e328f906c31d925475) prot.n. 6799 del 22/03/2024

2024000400\_C100\_rapporto\_C340\_50077.pdf.p7m - (Invia il rapporto completo firmato digitalmente -  
2024000400\_C100\_rapporto\_C340\_50077.pdf.p7m)  
(sha-256: 7c41c9bda2074ca0c22263dcf05293498eae37226f27f51e165aa382f065b535) prot.n. 7178 del 28/03/2024

AN60022\_055\_03\_Castelfidardo\_Rettifica\_rev01\_C050\_01\_50076.pdf.p7m - (Rettifica particella catastale -  
AN60022\_055\_03\_Castelfidardo\_Rettifica\_rev01\_C050\_01\_50076.pdf.p7m)  
(sha-256: 11b5c879a326402452bb83dfd47c32e531553ee968f505bbfc2d6113224909e) prot.n. 7178 del 28/03/2024

2024000461\_C100\_rapporto\_C340\_50761.pdf.p7m - (Invia il rapporto completo firmato digitalmente -  
2024000461\_C100\_rapporto\_C340\_50761.pdf.p7m)  
(sha-256: cc6004da0a0613a9e917c252698cc1ea6145a6a9fd4c822578cffad962125578) prot.n. 9403 del 24/04/2024

AN60022\_005\_03\_CastelfidardoCimitero\_lettera\_C050\_01\_50758.pdf.p7m - (Lettera di riscontro integrazione -  
AN60022\_005\_03\_CastelfidardoCimitero\_lettera\_C050\_01\_50758.pdf.p7m)  
(sha-256: 3cbfe926db236d4562717b010bd78e59874ff8845f824504eaa8d7fff3d4475f) prot.n. 9403 del 24/04/2024

AN60022\_005\_03\_CastelfidardoCimitero\_Paesagg\_v1\_C050\_02\_50759.pdf.p7m - (Relazione paesaggistica -  
AN60022\_005\_03\_CastelfidardoCimitero\_Paesagg\_v1\_C050\_02\_50759.pdf.p7m)  
(sha-256: 9e2db55a9fed22ae7c2616110cc31757e493f71160a397e011509658ad8695e1) prot.n. 9403 del 24/04/2024

Velina trasmissione per PEC\_C050\_03\_50760.pdf.p7m - (Velina trasmissione per PEC - Velina trasmissione per  
PEC\_C050\_03\_50760.pdf.p7m)  
(sha-256: 03852ce27c83b1a6a76f3143af6bf048735c176d1ae13d548e5678501cbc8e23) prot.n. 9403 del 24/04/2024

2024000504\_C100\_rapporto\_C340\_51188.pdf.p7m - (Invia il rapporto completo firmato digitalmente -  
2024000504\_C100\_rapporto\_C340\_51188.pdf.p7m)  
(sha-256: dd857e4082c9a708091a5f77832ed7d64195392111d2f6e5f11408ca864733c9) prot.n. 11183 del 20/05/2024

AN60022\_005\_03\_Castelfidardo\_simulazione\_recinzione\_C050\_02\_51187.pdf.p7m - (Fotosimulazioni dell'intervento -  
AN60022\_005\_03\_Castelfidardo\_simulazione\_recinzione\_C050\_02\_51187.pdf.p7m)  
(sha-256: abf8dc84ffcba5d196c8606df983fa265bb5ca54e573364b57f76895c001180) prot.n. 11183 del 20/05/2024

Modulo-OI1-ART21-INT-CONS-VOL AN-PU\_AN60022\_005\_C050\_01\_51186.pdf.p7m - (Modulistica monumentale -  
Modulo-OI1-ART21-INT-CONS-VOL AN-PU\_AN60022\_005\_C050\_01\_51186.pdf.p7m)  
(sha-256: f531a01e13b1554b844ae4d3b7ba6c7460f83e39ad6cbedd3c5be4dd9a4ed3) prot.n. 11183 del 20/05/2024

3834\_Iliad SpA-1.pdf  
(sha-256: cf94360f77c3e1d3cbbd2439739ad803f8c29522f6dc25f4f61fa67f9ec8f6fd) prot.n. 12234 del 03/06/2024

2024000557\_C100\_rapporto\_C340\_51812.pdf.p7m - (Invia il rapporto completo firmato digitalmente -  
2024000557\_C100\_rapporto\_C340\_51812.pdf.p7m)  
(sha-256: 6dcb6250b59dda87bc050204b268b2e970bdc51d4c67528b596dde7242fc4836) prot.n. 12704 del 07/06/2024

AN60022\_005\_03\_Castelfidardo\_ipotesi\_schermatura\_C050\_02\_51811.pdf.p7m - (ipotesi schermatura -  
AN60022\_005\_03\_Castelfidardo\_ipotesi\_schermatura\_C050\_02\_51811.pdf.p7m)  
(sha-256: 22ad5b702c2e0cd695bdf47de26fb3d7224bdaae2dfb110a7e9ec723696f3d8) prot.n. 12704 del 07/06/2024

Risposta a preavviso di Diniego Castelfidardo Cimitero\_C050\_01\_51810.pdf.p7m - (Risposta a preavviso di Diniego -  
Risposta a preavviso di Diniego Castelfidardo Cimitero\_C050\_01\_51810.pdf.p7m)  
(sha-256: 934e97c10c54e392002dd8f9354e766fc5b9b4f60e2fb2f642e2b910853027db) prot.n. 12704 del 07/06/2024